



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0000405 del 10/01/2013

Serv. MB... Area 4

Rif. del

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Rendimento energetico in edilizia – Linee guida nazionali -

Con riferimento all'oggetto ed alla precedente nota prot. n. 6706 del 22/07/2009, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, recante "Modifica del decreto 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici -".

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti modifiche:

- art. 2, comma 1, viene sostituito il "Campo di applicazione" di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009.
In particolare, rispetto alla precedente formulazione del paragrafo 2, vengono maggiormente definiti gli edifici esclusi dall'applicazione delle "Linee guida nazionali" e vengono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica, al momento dei passaggi di proprietà:

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°

Prot n° 0000405 del 10/01/2013

a) i ruderi, *previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà*;

b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, *previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà*. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

- art. 2, comma 2, viene sostituito il paragrafo 5 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 "Metodi di calcolo di riferimento nazionale";
- art. 2, comma 4, viene abrogata "l'autodichiarazione del proprietario" di cui al paragrafo 9 dell'Allegato A del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009.

Tale paragrafo disponeva che: "*Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m² e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:*

- *l'edificio è di classe energetica G;*
- *i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti*"

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)

TV